

DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2019
440/2019/R/EEL

DETERMINAZIONE A PREVENTIVO E DISPOSIZIONI IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI,
PER L'ANNO 2019

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1085^a riunione del 29 ottobre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: decreto legislativo 50/16);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse;
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 93432 del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano – Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2015, 374/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 606/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 606/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 439/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 439/2019/R/eel);
- la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- le comunicazioni del Ministro dello Sviluppo Economico prot. 1533 del 22 gennaio 2019 (prot. Autorità 1556 del 22 gennaio 2019) e prot. 6793 del 26 marzo 2019 (prot. Autorità 7470 del 26 marzo 2019);
- le comunicazioni dell’Autorità prot. 2960 del 5 febbraio 2019 e prot. 10163 del 18 aprile 2019;
- le comunicazioni di Sogin all’Autorità:
 - prot. 71791 del 16 novembre 2017 (prot. Autorità 37851 del 20 novembre 2017) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2017);
 - prot. 71410 del 27 novembre 2018 (prot. Autorità 33947 del 29 novembre 2018) (di seguito: comunicazione 27 novembre 2018);
 - prot. 8447 del 2 aprile 2019 (prot. Autorità 8285 del 2 aprile 2019) (di seguito: comunicazione 2 aprile 2019);
 - del 12 aprile 2019 (prot. Autorità 9732 del 15 aprile 2019) (di seguito: comunicazione 12 aprile 2019);
 - prot. 22782 del 19 aprile 2019 (prot. Autorità 10453 del 23 aprile 2019) (di seguito: comunicazione 19 aprile 2019);
 - prot. 28000 del 23 maggio 2019 (prot. Autorità 13651 del 23 maggio 2019) (di seguito: prima comunicazione 23 maggio 2019);
 - prot. 28001 del 23 maggio 2019 (prot. Autorità 13646 del 23 maggio 2019) (di seguito: seconda comunicazione 23 maggio 2019);
 - prot. 47817 del 17 settembre 2019 (prot. Autorità 23614 del 18 settembre 2019) (di seguito: prima comunicazione 17 settembre 2019);
 - prot. 47819 del 17 settembre 2019 (prot. Autorità 23613 del 18 settembre 2019), poi inviata in maniera definitiva con la comunicazione prot. 48789 del 24 settembre 2019 (prot. Autorità 24391 del 25 settembre 2019) (di seguito: seconda comunicazione 17 settembre 2019);
 - prot. 47821 del 17 settembre 2019 (prot. Autorità 23611 del 18 settembre 2019) (di seguito: terza comunicazione 17 settembre 2019);
 - del 24 settembre 2019 (prot. Autorità 24361 del 25 settembre 2019) (di seguito: comunicazione 24 settembre 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l'Autorità ha trasmesso, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l'articolo 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che Sogin inoltra, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorità, un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che ogni anno entro il 30 giugno, l'Autorità ridetermina gli oneri nucleari ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma e della relazione di cui al precedente alinea e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo; e che il medesimo comma prevede inoltre, che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- con la deliberazione 194/2013/R/eel, l'Autorità ha approvato i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83” (di seguito: Criteri di efficienza economica);
- le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: secondo periodo regolatorio);
- nel corso del secondo periodo regolatorio si è evidenziata la necessità di introdurre misure integrative della regolazione; e che pertanto con la deliberazione 374/2015/R/eel, l'Autorità ha apportato, con applicazione a partire dall'anno 2015, integrazioni e modifiche ai Criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- come evidenziato nella deliberazione 606/2018/R/eel, il programma a vita intera presentato da Sogin con la comunicazione 16 novembre 2017 necessitava di integrazioni e/o rettifiche, *“in relazione ad alcune ipotesi in esso contenute (in particolare sull’iter per l’individuazione del sito per il Deposito Nazionale o sul potenziamento dell’organico di ISIN), nonché ai risultati delle azioni che Sogin ha intrapreso (o intendeva intraprendere) in merito ad alcune raccomandazioni della Peer Review”*;
- pertanto, con la medesima deliberazione 606/2018/R/eel, l’Autorità ha previsto per gli anni 2018 e 2019 l’estensione dei Criteri di efficienza economica del secondo periodo regolatorio, rinviando l’avvio del nuovo periodo di regolazione al 1 gennaio 2020;
- ai fini della definizione del nuovo periodo di regolazione, l’Autorità ha richiesto a Sogin (punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel) di integrare e/o rettificare, ove necessario, entro il 30 giugno 2019, il programma a vita intera presentato con la comunicazione 16 novembre 2017, includendo almeno alcuni aggiornamenti, stime e/o proposte, di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo punto 2;
- solo con la terza comunicazione 17 settembre 2019 Sogin ha trasmesso all’Autorità, in ritardo rispetto alla scadenza prevista, documentazione ai fini di quanto richiesto dal punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel;
- dal primo esame della documentazione di cui al precedente alinea, si evidenzia che le risposte fornite da Sogin a quanto richiesto al punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel appaiono bisognose di ulteriori approfondimenti; e che, in particolare, non è stata fornita risposta esaustiva alla richiesta di cui alla lettera e), relativa a *“una proposta completa di misurazione dell’avanzamento fisico delle attività di decommissioning, corredando tale proposta con una conseguente ipotesi di modifica delle Schede di task”* rispetto alla quale Sogin ha meramente rinviato a un documento preliminare, già fornito nel 2018 (sui contenuti del quale la parte motiva della deliberazione 606/2018/R/eel aveva già evidenziato che *“richiedono ...ulteriori approfondimenti e completamenti”*), precisando che *“è stata avviata una collaborazione ... per l’elaborazione di una integrazione della proposta di misurazione dell’avanzamento fisico”*;
- peraltro, Sogin non ha né integrato né rettificato il programma a vita intera presentato con la comunicazione 16 novembre 2017, senza tuttavia fornire alcuna motivazione dei motivi per cui ha ritenuto non necessario tale integrazione o rettifica;
- il ritardo da parte di Sogin ad adempiere a quanto previsto dal punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel ha rallentato l’istruttoria in relazione ai preventivi dell’anno 2019, in quanto la determinazione degli oneri nucleari per il medesimo anno avrebbe dovuto essere adottata alla luce di un quadro di programmazione di lungo termine consolidato a valle degli approfondimenti e integrazioni richieste;
- inoltre, l’istruttoria relativa al consuntivo 2018 si è potuta concludere con la deliberazione 439/2019/R/eel, (di determinazione a consuntivo degli oneri

nucleari per l'anno 2018) solo nell'ottobre del presente anno, per i tempi prolungati con cui Sogin ha fornito risposte alle richieste degli uffici dell'Autorità; e che tale istruttoria ha riguardato commesse i cui costi si prolungano anche nel 2019, e pertanto ciò ha influito negativamente anche sui tempi per la determinazione a preventivo degli oneri nucleari per il 2019.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.2, dei Criteri di efficienza economica, prevede che i costi delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare) siano classificati nelle seguenti categorie:
 - costi esterni commisurati all'avanzamento;
 - costi ad utilità pluriennale;
 - costi obbligatori;
 - costi commisurabili;
 - costi generali efficientabili;
 - costi di incentivo all'esodo;
 - imposte;
- il comma 11.1, lettera b), dei Criteri di efficienza economica prevede che Sogin debba trasmettere ogni anno, entro il 31 ottobre, un programma quadriennale dettagliato dei costi esterni commisurati all'avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili e dei costi ad utilità pluriennale, inclusivo dei costi a preventivo per l'anno successivo;
- il comma 12.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità determini i costi riconosciuti a preventivo per l'anno successivo, relativamente ai costi esterni commisurati all'avanzamento, ai costi commisurabili, ai costi obbligatori e ai costi ad utilità pluriennale, sulla base del programma quadriennale dettagliato di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 27 novembre 2018, Sogin ha effettuato la trasmissione dei prospetti relativi al programma quadriennale 2019-2022;
- con le comunicazioni 2 aprile 2019 e seconda comunicazione 23 maggio 2019, Sogin ha completato e inviato integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la succitata comunicazione 27 novembre 2018, anche in relazione a specifiche richieste di chiarimenti formulate da parte degli uffici dell'Autorità; e che con la prima comunicazione 23 maggio 2019, la prima e la seconda comunicazione 17 settembre 2019 e la comunicazione 24 settembre 2019 Sogin ha inviato spiegazioni in merito al consuntivo 2018 su fattispecie di rilievo anche per i costi previsti nel 2019;
- nel programma quadriennale 2019-2022 Sogin prevede, per l'anno 2019:

- a) costi esterni commisurati all'avanzamento per 298,00 milioni di euro, di cui 115,20 milioni di euro per le attività di smantellamento e 182,80 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
- b) costi ad utilità pluriennale 10,14 milioni di euro, di cui una parte, pari a 3,91 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
- c) costi obbligatori per 61,50 milioni di euro;
- d) costi commisurabili per 32,54 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.3 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni commisurati all'avanzamento siano riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo;
- nel programma quadriennale 2019-2022 Sogin prevede per l'anno 2019 una spesa per i costi esterni di smantellamento pari a 115,20 milioni di euro; e che detto importo risulta significativamente superiore ai risultati conseguiti negli anni 2013-2017, che a consuntivo si sono sempre attestati intorno ai 60 milioni di euro, nonché ai consuntivi 2018 approvati con la deliberazione 439/2019/R/eel, pari a 76,44 milioni di euro;
- tuttavia, come già avvenuto in tutti i precedenti anni del secondo periodo regolatorio, anche il programma quadriennale 2019 – 2022 prevede per il 2019 un ridimensionamento degli obiettivi rispetto a quanto previsto per il medesimo anno dal precedente programma quadriennale 2018-2021 (pari a 127,43 milioni di euro),
- l'avanzamento dei progetti individuati nella tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel (di seguito: progetti strategici) previsto nell'anno 2019 risulta pari a 6,58%, decisamente superiore a quello registrato negli ultimi anni;
- tuttavia, il peso dei progetti strategici sul totale dei costi commisurati previsti da Sogin per l'anno 2019 risulta pari a circa il 43%, significativamente inferiore a quello degli anni 2014-2017, sempre pari a oltre il 60%; e che detto fenomeno si riscontra anche nei consuntivi 2018, come evidenziato nella deliberazione 439/2019/R/eel;
- si registra inoltre lo slittamento di 1 o 2 anni delle date previste di completamento, rispetto a quanto previsto dal programma quadriennale precedente:
 - in relazione alle trincee di Garigliano;
 - dei progetti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti a Caorso;
 - del condizionamento dei rifiuti di esercizio e del deposito temporaneo per i rifiuti di II categoria a Saluggia;
 - di quasi tutti i progetti attivi nel sito di Casaccia;
 - dei progetti più importanti di Latina;
- la stessa Sogin, peraltro, ha comunicato come il raggiungimento dei 115,20 milioni di euro previsti per l'anno 2019 dipenda, per circa 31,8 milioni di euro dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, mentre circa 17,8 milioni di euro

sono soggetti a “*rischio operativo*” (ossia riconducibili alla diretta responsabilità operativa di Sogin);

- i costi commisurati a preventivo per l’anno 2019 includono 2,75 milioni di euro di costi previsti da Sogin nel medesimo anno per l’impianto ITREC di Trisaia in relazione all’impianto di trattamento in loco per le acque (di seguito: costi TAF), installato nel 2018 sulla base di quanto previsto dal decreto di sequestro preventivo della Magistratura in relazione al bacino di raccolta e relativa condotta a mare; e che detta attività, come già evidenziato nella deliberazione 439/2019/R/eel, rientra più propriamente nelle attività di mantenimento in sicurezza, e pertanto i relativi costi sono riconducibili ai costi obbligatori;
- i costi esterni commisurati all’avanzamento previsti da Sogin per l’anno 2019 includono altresì 0,15 milioni di euro di *decommissioning* dell’impianto ISPRA - 1;
- in relazione ai costi di cui al precedente alinea, Sogin nella comunicazione 2 aprile 2019 ha evidenziato come “*al momento non ci sono elementi che consentano sia una ripianificazione realistica della durata delle attività di decommissioning (PTG), sia una rivalutazione dei costi e delle attività stesse rispetto a quanto fatto dal Gruppo di lavoro del MISE (GdL) nel 2019*”, nonché che “*La necessaria rivalutazione dei tempi, delle attività e dei relativi costi*” soffre di diverse incertezze (in merito, ad esempio, a elementi non considerati dal GdL).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai costi commisurati all’avanzamento relativi alla chiusura del ciclo del combustibile, nel programma quadriennale 2019-2022 Sogin prevede per l’anno 2019 costi per 182,79 milioni di euro;
- le attività previste per la chiusura del ciclo del combustibile sono basate sull’ipotesi della disponibilità del Deposito Nazionale entro l’anno 2024; e che, almeno in parte, dette attività dipendono fortemente dall’iter di individuazione del medesimo deposito, ad esempio in relazione agli ultimi trasporti in Francia di combustibile irraggiato, per il riprocessamento.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.4, dei Criteri di efficienza economica, prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un’equa remunerazione del capitale investito;
- i costi ad utilità pluriennale previsti da Sogin nell’anno 2019 (10,14 milioni di euro) dal programma quadriennale 2019-2022 risultano leggermente superiori a quelli previsti nel medesimo anno nel programma quadriennale precedente (9,48 milioni di euro);
- quanto sopra è riconducibile alla combinazione di situazioni diverse in merito:

- agli investimenti in hardware e software, che sono in parte slittati agli anni successivi al 2018; inoltre si prevedono in progressiva riduzione i costi di manutenzione adeguativa del software;
- agli investimenti per servizi e gestione di sito, per i quali si prevede un aumento rispetto al precedente programma per attività indifferibili e/o legate alle attività di *decommissioning*;
- agli investimenti in adeguamento in sistemi di security che risultano in riduzione in parte per lo slittamento di attività ad anni successivi, in parte per la riclassificazione di alcuni costi da costi ad utilità pluriennale a costi commisurati;
- i costi ad utilità pluriennale previsti da Sogin per l'anno 2019 includono 0,35 milioni di euro per costi di manutenzione adeguativa security e di nuove installazioni per l'impianto di ISPRA-1.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;
- il comma 5.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che Sogin debba trasmettere, all'Autorità, un piano che evidenzia la dinamica dei costi obbligatori;
- i costi obbligatori previsti da Sogin per l'anno 2019 (61,50 milioni di euro) nel programma quadriennale 2019-2022 risultano inferiori rispetto a quelli previsti nel medesimo anno dal programma quadriennale precedente (62,89 milioni di euro);
- quanto sopra è riconducibile alla combinazione di situazioni diverse in merito:
 - a riclassificazioni dei costi di alcune attività da costi obbligatori a costi commisurati;
 - alla riduzione dei costi di gestione sito per Bosco Marengo, in virtù di riduzione dei costi ottenuti in sede di gara e del previsto prossimo raggiungimento dello stato di *Brown field*;
 - a ipotesi di ribassi in sede di gara di costi di vigilanza rispetto alle stime di ufficio;
 - allo slittamento di committenze di manutenzione ordinaria e straordinaria dal 2018 ad anni successivi, soprattutto in relazione al sito di Garigliano;
 - alla prevista variazione in riduzione del personale obbligatorio a Caorso in seguito alla revisione del Piano interprovinciale di emergenza (per le sostanziali modifiche della sicurezza dell'impianto dovuto al completo allontanamento del combustibile irraggiato) nonché ad alcune operazioni di efficientamento interno, come evidenziato nella comunicazione 19 aprile 2019;
 - a un aumento dei costi per interventi previsti di manutenzioni straordinarie/ordinarie e adeguamento degli impianti e dei mezzi alle normative vigenti nei siti di Trino e Saluggia;

- come nei programmi precedenti Sogin non prevede di incrementare il personale obbligatorio dei siti di Saluggia e di Trisaia prima della approvazione dei relativi Regolamenti di esercizio;
- con la seconda comunicazione 17 settembre 2019, Sogin ha precisato i casi in cui è possibile una sovrapposizione tra più ruoli in capo ad una singola risorsa e ha infine precisato che *“tutte le posizioni obbligatorie sono state sempre ricoperte rispondendo alle esigenze di sicurezza dei siti, attraverso turnazioni e/o sostituzioni”*;
- come già ricordato nella deliberazione 439/2019/R/eel, quanto evidenziato da Sogin nella seconda comunicazione 17 settembre 2019 fornisce elementi di nuova valutazione che potranno essere ulteriormente approfonditi anche al fine di una più efficace definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri nucleari per il prossimo periodo regolatorio;
- di norma le deliberazioni di determinazione degli oneri nucleari a preventivo prevedono che i costi del personale obbligatorio presso i siti ex Enea siano riconosciuti a consuntivo sulla base del personale obbligatorio effettivo presente sul sito, al netto dei dipendenti Enea in posizione di comando, nel limite massimo delle prescrizioni dei nuovi regolamenti di esercizio, qualora approvati dalle autorità competenti;
- sulla base di quanto precisato da Sogin nella seconda comunicazione 17 settembre 2019 occorrerà approfondire in quale misura il limite massimo delle prescrizioni dei nuovi regolamenti di esercizio sia un parametro adeguato per definire il tetto massimo dei costi di personale obbligatorio riconoscibili;
- nelle more degli approfondimenti di cui ai precedenti alinea, detto parametro può essere individuato nei costi previsti da Sogin per il 2019 nel programma quadriennale 2019-2022, non solo per i siti ex Enea, ma anche per le centrali;
- come già ricordato, i costi TAF, inclusi da Sogin nei costi commisurati, essendo relativi al mantenimento in sicurezza dell’impianto ITREC di Trisaia, più propriamente sono da includere tra i costi obbligatori;
- tra i costi TAF previsti da Sogin per l’anno 2019 sono inclusi 0,11 milioni di euro relativi al contratto (C0630S18);
- come evidenziato nella deliberazione 439/2019/R/eel, gli importi relativi a tale contratto non sono riconoscibili, in quanto Sogin non ha prodotto documentazione atta a dimostrare il rispetto dei principi generali di efficacia produttiva ed efficienza economica, di cui al comma 2.1 dei Criteri di efficienza economica;
- i costi obbligatori previsti per l’anno 2019 includono altresì 1,24 milioni di euro di costi obbligatori per l’impianto di ISPRA-1.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai costi commisurabili, nel programma quadriennale 2019-2022 Sogin prevede, per l’anno 2019, una spesa di 32,54 milioni di euro;

- il comma 2.6, dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori massimi stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 1, lettera a), della deliberazione 632/2013/R/eel, prevede che il *driver* per i costi commisurabili, di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- i progetti strategici sono elencati nella Tabella 1.1 allegata alla deliberazione 632/2013/R/eel;
- con la deliberazione 606/2018/R/eel, l'Autorità ha fissato nuovi valori base di riferimento CC_{base}^a e δ_{base}^a per l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica, ai fini di tener conto della modifica del perimetro delle attività relative al progetto "Trattamento rifiuti" a Latina (LTSMW1), nonché del miglioramento delle performance registrato negli anni 2015-2017;
- il valore del parametro δ_n^a sulla base dei preventivi di avanzamento previsto da Sogin per i progetti strategici nel 2019 contenuti nel programma quadriennale 2019-2022 è pari, come già evidenziato, a 6,58%;
- il valore limite a preventivo per i costi commisurabili dell'anno 2019 applicando i parametri previsti dalla deliberazione 606/2018/R/eel risulta pari a 46,08 milioni di euro, superiore pertanto a quanto preventivato per il medesimo anno da Sogin;
- i costi commisurabili previsti da Sogin per l'anno 2019 includono altresì 0,23 milioni di euro per l'impianto di ISPRA-1.

CONSIDERATO CHE:

- i Criteri di efficienza economica prevedono che le proposte di aggiornamento e di modifica dell'elenco delle *milestone* a preventivo sono presentate da Sogin contestualmente alla presentazione del consuntivo;
- con la comunicazione 12 aprile 2019 Sogin ha presentato una proposta di *milestone* per l'anno 2019;
- tale proposta non risulta sufficientemente sfidante e significativa, risultando le *milestone* proposte in generale di limitata portata, e non includendo *milestone* relative ad alcuni dei progetti più importanti e strategici per l'avanzamento della commessa nucleare, quali il Cemex di Saluggia, l'ICPF di Trisaia, le resine di Caorso, le trincee di Garigliano;
- il punto 15 della deliberazione 606/2018/R/eel prevede che, in relazione all'anno 2019, le disposizioni dei Criteri di efficienza economica siano applicate fatta salva la possibilità di adottare eventuali ulteriori misure per rafforzare la regolazione della commessa nucleare, anche a seguito di approfondimenti tecnici con l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito: ISIN) in

relazione alle priorità di sicurezza nucleare, nonché con riferimento a quanto al punto 2 del medesimo provvedimento;

- i già ricordati ritardi in relazione all'adempimento, da parte di Sogin, di quanto richiesto al punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel hanno di fatto reso impraticabile l'adozione di ulteriori misure come inizialmente previsto al punto 15 della deliberazione 606/2018/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO

- pur non disponendo di un quadro sufficientemente completo sul più lungo termine per la mancanza di un programma a vita intera integrato o rettificato in relazione a quanto richiesto dal punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel, ai fini di proseguire con trasparenza il monitoraggio dell'avanzamento della commessa nucleare almeno in relazione al rispetto dei programmi di *decommissioning* che Sogin stessa si è data, procedere alla determinazione a preventivo degli oneri nucleari per l'anno 2019, applicando quanto previsto dai Criteri di efficienza economica sulla base del programma quadriennale 2019-2022;
- al fine di bilanciare l'esigenza da una parte di tutelare l'utente elettrico che finanzia la commessa nucleare, e dall'altra di assicurare l'equilibrio economico-finanziario di Sogin, vista l'impossibilità di adottare a preventivo per il 2019 le misure preannunciate dal punto 15 della deliberazione 606/2018/R/eel, definire opportune implementazioni ai suddetti criteri regolatori, da applicare in sede di approvazione del consuntivo 2019 qualora l'avanzamento dei progetti strategici della commessa nucleare nel corso del corrente anno risulti significativamente inferiore rispetto al preventivo approvato con il presente provvedimento;
- a tale scopo, definire una soglia di avanzamento dei progetti strategici che, qualora non raggiunta, comporti l'annullamento dei margini economici consentiti dalla regolazione vigente;
- ai fini di quanto previsto nei precedenti due alinea, prendere come riferimento il valore del *driver* di avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici fissato dal punto 8 della deliberazione 606/2018/R/eel e pari a 4,92%, visto che detto valore costituisce già un riferimento per Sogin e che inoltre è stato fissato per tener conto "*del miglioramento delle performance registrato negli anni 2015-2017, anche ai fini di incentivare un ulteriore miglioramento in relazione all'avanzamento dei progetti strategici*", come evidenziato nella parte motiva della medesima deliberazione 606/2018/R/eel.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- determinare gli oneri nucleari a preventivo per l'anno 2019 prendendo atto dei costi previsti da Sogin per il medesimo anno nel programma quadriennale 2019 – 2022 presentato all'Autorità con la comunicazione 27 novembre 2018, con l'eccezione di:

- costi TAF previsti da Sogin per il contratto C0630S18 in quanto detti costi non sono riconoscibili ai sensi del comma 2.1 dei Criteri di efficienza economica, come già evidenziato dalla deliberazione 439/2019/R/eel;
- costi previsti da Sogin nel 2019 per l'impianto ISPRA – 1, in quanto riconoscibili a consuntivo solo a valle della loro definizione finale;
- in relazione ai costi obbligatori, includere tra i suddetti costi i costi TAF previsti da Sogin per l'anno 2019, al netto dell'importo di cui al precedente alinea, primo punto;
- determinare pertanto a preventivo i costi esterni delle attività di *decommissioning* prendendo atto dei costi previsti da Sogin per il 2019 nel programma quadriennale 2019-2022, al netto di:
 - a) 0,15 milioni di euro di decommissioning dell'impianto ISPRA -1;
 - b) 2,75 milioni di euro per i costi TAF;
- determinare a preventivo i costi commisurati all'avanzamento relativi alla chiusura del ciclo del combustibile prendendo atto dei costi previsti da Sogin per il 2019 nel programma quadriennale 2019-2022;
- determinare a preventivo i costi obbligatori prendendo atto dei costi previsti da Sogin nel 2019 nel programma quadriennale 2019-2022:
 - a) al netto di 1,24 milioni di euro relativi ai costi obbligatori per ISPRA-1;
 - b) con l'aggiunta di 2,64 milioni di euro, pari ai costi TAF riconoscibili;
- di dichiarare ammissibili a preventivo i costi ad utilità pluriennale prendendo atto dei costi previsti per il 2019 nel programma quadriennale 2019-2022, al netto di 0,35 milioni di euro relativi ai costi ad utilità pluriennale previsti per ISPRA - 1;
- stimare a preventivo il parametro $CC_{MAX,n}^a$, di cui al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica per i costi commisurabili per l'anno 2019 pari a 46,08 milioni di euro, prendendo atto dei dati a preventivo di avanzamento dei progetti strategici previsti da Sogin per il 2019 nel programma quadriennale 2019-2022;
- prevedere di riconoscere a consuntivo per l'anno 2019 i costi in relazione al sito di ISPRA-1 a valle della loro definizione finale;
- prevedere che, fatto salvo quanto già specificato nei precedenti alinea in relazione a ISPRA-1, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento per l'anno 2019 siano applicati i criteri di cui all'articolo 3 dei Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento ai commi 3.4 e 3.5 del medesimo provvedimento, in relazione alla conformità delle procedure di acquisto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/16;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi obbligatori per l'anno 2019, fatto salvo quanto già specificato nei precedenti alinea in relazione a ISPRA-1, i costi del personale obbligatorio presso i siti siano riconosciuti sulla base del personale obbligatorio effettivo presente su ciascun sito, al netto di eventuali dipendenti Enea in posizione di comando che ricoprono dette funzioni e nel limite massimo dei costi approvati dal presente provvedimento, salvo giustificati e documentati motivi, anche in relazione alle esigenze di sicurezza nucleare;

- prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo, fatto salvo quanto già specificato nei precedenti alinea in relazione a ISPRA-1, i costi ad utilità pluriennale, per l'anno 2019 siano riconosciuti secondo le modalità previste all'articolo 4 dei Criteri di efficienza economica, previa verifica dei criteri di allocazione dei costi ad utilità pluriennale al perimetro degli oneri nucleari;
- prevedere che, fatto salvo quanto già specificato nei precedenti alinea in relazione a ISPRA-1, il valore dei costi commisurabili per l'anno 2019 sia calcolato a consuntivo, sulla base dell'avanzamento effettivo dei progetti strategici, di cui alla tabella 1.1., della deliberazione 632/2013/R/eel, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica;
- prevedere per l'anno 2019 la sospensione del meccanismo di premio/penalità per l'avanzamento delle attività di smantellamento, di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica;
- prevedere che, qualora in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2019, l'avanzamento dei progetti strategici risulti inferiore al valore fissato al punto 8 della deliberazione 606/2018/R/eel, e pari a 4,92%:
 - il tasso i cui al comma 4.8, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari a quello di cui al medesimo comma, lettera b);
 - i costi generali efficientabili siano determinati sulla base dei costi effettivi sostenuti da Sogin e riconoscibili alla luce dei Criteri di efficienza economica, qualora tali costi siano inferiori al valore che si otterrebbe applicando quanto previsto dal comma 7.4 dei medesimi criteri;
 - non sia applicata la deroga di cui al comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica in relazione a determinate fattispecie di ricavi derivanti dalla commessa nucleare, e che, pertanto, quanto disposto dal comma 13.1 dei medesimi criteri sia applicato a tutti i ricavi afferenti la commessa nucleare.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- dare mandato alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di completare, entro il 30 novembre 2019, gli opportuni approfondimenti istruttori sulla documentazione presentata da Sogin con la terza comunicazione del 17 settembre 2019 in risposta al punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel, procedendo a richiedere a Sogin, entro il medesimo termine, tutte le integrazioni necessarie;
- prevedere che Sogin renda disponibili le risposte alle richieste di cui al precedente alinea contestualmente con la presentazione del consuntivo 2019, che, ai sensi del comma 11.1, lettera c), dei Criteri di efficienza economica, deve essere presentato entro il 28 febbraio 2020;
- prevedere che, qualora Sogin non fornisca entro detta scadenza risposte complete ed adeguate a quanto richiesto dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, vengano valutati i presupposti per l'avvio di un procedimento ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di determinare, a preventivo, gli oneri nucleari per il 2019 relativamente ai costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, per le attività di *decommissioning*, per 112,31 milioni di euro, prendendo atto dei costi preventivati da Sogin per il medesimo anno 2019 nel programma quadriennale 2019-2022, al netto di:
 - a. 0,15 milioni di euro di costi di *decommissioning* dell'impianto ISPRA -1;
 - b. 2,75 milioni di euro per i costi TAF;
2. di determinare, a preventivo, gli oneri nucleari per il 2019 relativamente ai costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, per le attività di chiusura del ciclo del combustibile, per 182,79 milioni di euro, prendendo atto dei costi preventivati da Sogin per il medesimo anno 2019 nel programma quadriennale 2019-2022;
3. di determinare, a preventivo, gli oneri nucleari per il 2019 relativamente ai costi obbligatori per 62,90 milioni di euro, prendendo atto dei costi preventivati da Sogin per il medesimo anno 2019 nel programma quadriennale 2019-2022:
 - a. al netto di 1,24 milioni di euro relativi ai costi obbligatori per ISPRA-1;
 - b. con l'aggiunta di 2,64 milioni di euro, pari ai costi TAF riconoscibili;
4. di dichiarare ammissibili a preventivo i costi ad utilità pluriennale per 9,79 milioni di euro, prendendo atto dei costi preventivati da Sogin per il medesimo anno 2019 nel programma quadriennale 2019-2022, al netto dei costi ad utilità pluriennale previsti per ISPRA – 1, pari a 0,35 milioni di euro;
5. di prevedere di riconoscere a consuntivo per l'anno 2019 i costi in relazione al sito di ISPRA-1 a valle della loro effettiva consuntivazione;
6. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento per l'anno 2019, fatto salvo quanto già specificato nel precedente punto 5, siano applicati i criteri di cui all'articolo 3 dei Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento ai commi 3.4 e 3.5 del medesimo provvedimento, in relazione alla conformità delle procedure di acquisto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/16;
7. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi obbligatori per l'anno 2019, fatto salvo quanto già specificato nel precedente punto 5, i costi del personale obbligatorio presso i siti siano riconosciuti sulla base del personale obbligatorio effettivo presente su ciascun sito, al netto di eventuali dipendenti Enea in posizione di comando che ricoprono dette funzioni e nel limite massimo dei costi approvati dal presente provvedimento, salvo giustificati e documentati motivi, anche in relazione alle esigenze di sicurezza nucleare;
8. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo, fatto salvo quanto già specificato nel precedente punto 5 i costi ad utilità pluriennale, per l'anno 2019

- siano riconosciuti secondo le modalità previste all'articolo 4 dei Criteri di efficienza economica, previa verifica dei criteri di allocazione dei costi ad utilità pluriennale al perimetro degli oneri nucleari;
9. di prevedere che, fatto salvo quanto già specificato nel precedente punto 5, il valore dei costi commisurabili per l'anno 2019 sia calcolato a consuntivo, sulla base dell'avanzamento effettivo dei progetti strategici, di cui alla tabella 1.1. della deliberazione 632/2013/R/eel, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica, che, prendendo atto dei dati forniti da Sogin nel programma quadriennale 2019-2022, sono ad oggi stimabili pari a 46,08 milioni di euro;
 10. di prevedere per l'anno 2019 la sospensione del meccanismo di premio/penalità per l'avanzamento delle attività di smantellamento, di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica;
 11. di prevedere che, qualora in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2019, l'avanzamento dei progetti strategici di cui alla tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel risulti inferiore al valore fissato al punto 8 della deliberazione 606/2018/R/eel, e pari a 4,92%:
 - a. il tasso i cui al comma 4.8, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari a quello di cui al medesimo comma, lettera b);
 - b. i costi generali efficientabili siano determinati sulla base dei costi effettivi sostenuti da Sogin e riconoscibili alla luce dei Criteri di efficienza economica, qualora tali costi siano inferiori al valore che si otterrebbe applicando quanto previsto dal comma 7.4 dei medesimi criteri;
 - c. non sia applicata la deroga di cui al comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica in relazione a determinate fattispecie di ricavi, derivanti dalla commessa nucleare; e che, pertanto, quanto disposto dal comma 13.1 dei medesimi criteri sia applicato a tutti i ricavi afferenti la commessa nucleare;
 12. di dare mandato alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di completare, entro il 30 novembre 2019, gli opportuni approfondimenti istruttori sulla documentazione presentata da Sogin con la terza comunicazione del 17 settembre 2019 in risposta al punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel, procedendo a richiedere a Sogin, entro il medesimo termine, tutte le integrazioni necessarie;
 13. di prevedere che Sogin renda disponibili le risposte alle richieste di cui al precedente punto 12 contestualmente con la presentazione del consuntivo 2019, che, ai sensi del comma 11.1, lettera c) dei Criteri di efficienza economica, deve essere presentato entro il 28 febbraio 2020;
 14. di prevedere che, qualora Sogin non fornisca entro la scadenza di cui al precedente punto 13 risposte complete ed adeguate a quanto richiesto dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, vengano valutati i presupposti per l'avvio di un procedimento ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
 15. di comunicare il presente provvedimento a Sogin;

16. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Le determinazioni di cui al presente provvedimento di cui ai punti da 1 a 11 divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente punto;
18. di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto 17, all'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini